

Disposizione per
Assicurazione Universale per la tutela legale penale
per l'Ente AIAS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA
AMBIENTE E SICUREZZA
Polizza No. 82.0007444

Disposizioni che regolano il contratto	Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP 2011, Edizione: 01.11.11), nonchè le Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale (CTG 2011, Edizione: 01.11.11).
Contraente	Ente AIAS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA Via Vecchio Politecnico, 7 I- 20121 Milano (MI)
Assicuratore	ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Persone assicurate	Assicurati sono tutti gli associati regolarmente iscritti presso la contraente, nell'adempimento delle loro mansioni di componenti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP - ASPP), di consulenti per la sicurezza (safety - security), di specialisti e di tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono attività o sono interessati alla sicurezza, alla salute e all'ambiente (come da statuto AIAS). Gli assicurati/ Associati potranno far valere le prestazione assicurativa solo previo consenso del contraente.
Copertura automatica in caso di aumento delle persone assicurate	In caso di aumento, durante l'anno assicurativo, delle persone appartenenti agli organi / alle categorie indicati alla voce 'persone assicurate', la copertura della presente polizza si estende automaticamente anche a questi nuovi soggetti. Alla fine dell'anno assicurativo ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dell'attuale situazione comunicata dal contraente con effetto per il successivo anno assicurativo.

Descrizione delle attività	Associazione che raggruppa persone con le mansioni di componenti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP - ASPP), i consulenti per la sicurezza (safety - security) ,gli specialisti e tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono attività o sono interessati alla sicurezza, alla salute e all'ambiente (come da statuto AIAS).
Copertura automatica per nuove attività	in caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presenta polizza (art. 2 CSP 2011). (CR: 1)
Ambito di validità territoriale	Europa
Copertura base	<p>A) Procedimenti penali La garanzia comprende</p> <ul style="list-style-type: none">• la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;• l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.). <p>Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:</p> <ul style="list-style-type: none">• un reato colposo;• un reato doloso, <p>così come specificato all'art. 5 CSP 2011.</p> <p>B) Illeciti amministrativi La garanzia comprende Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 CSP 2011.</p>
Giurisdizioni Speciali/ Cassazione / Corte Costituzionale	Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP 2011).
Dissequestro	La garanzia comprende altresì le spese legali necessarie ad ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti all'assicurato, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata (art. 5 (1) d) CSP 2011).

Libera scelta del legale e del domiciliatario

Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale.
Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per sinistro.

Massimale di copertura

- complessivo € 50.000,00 per sinistro senza limite annuo

all'interno del massimale sono compresi:

diritti e onorari dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'assicurato	illimitato
spese per CTU/Perito di parte	illimitato
spese di traduzione	illimitato
spese per la ricerca di prove a sostegno della difesa	illimitato

- **Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale**

€ 15.000,00 per persona assicurata

Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata.

Per il resto trova applicazione l'art. 6 (7) CSP 2011.

Secondo Consulente di parte

Se L'Avvocato incaricato reputa necessario, a supporto della difesa, l'intervento di un ulteriore consulente per una materia differente rispetto a quella per la quale è già stato incaricato il primo consulente, ROLAND riconosce anche tali spese ai sensi dell'art. 6 (5) CSP.

Per questa garanzia lo scoperto ammonta a 10% ma non inferiore ad € 5.500,00 per assicurato e viene detratto dalle spese legali.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese ISVAP

Patteggiamento	Ai sensi dell'art. 5 CSP 2011, la garanzia si estende altresì al procedimento di 'patteggiamento' (art. 444 e seguenti c.p.p.).
Scoperto	Lo scoperto ammonta al 10,00% ma non inferiore ad € 3.500,00 per assicurato e sinistro e viene detratto dalle spese legali.

Estensioni particolari

TUTELA LEGALE PER VIOLAZIONI DI NORME SPECIFICHE

In deroga all'art. 10 (1) (d) CSP 2011 la copertura assicurativa comprende i costi per la tutela dell'Assicurato per il ricorso avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi (a titolo esemplificativo e non limitativo):

- 81/08 (codice sicurezza)
- 193/07 (sicurezza alimentare)
- 196/03 (codice privacy)
- 152/06 (codice ambiente)
- Prevenzione Incendi
- dal d.lgs 35/2010.(trasporto merci pericolose ADR)

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

e DELLE ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO.

Ambito della validità territoriale

Nel territorio indicato in polizza, al di fuori dell'Italia, la garanzia di cui sopra trova applicazione per la normativa di contenuto analogo ai sopra citati decreti legislativi.

Sinistro – Insorgenza del caso assicurativo nei procedimenti amministrativi

A parziale deroga dell'art. 8 CSP 2011 il sinistro si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine amministrativa e/o penale che abbia dato origine al provvedimento amministrativo.

**Codice sicurezza:
Insorgenza del sinistro
nei procedimenti penali**

Con esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 (codice sicurezza), in parziale deroga all'art. 8 CSP 2011, il sinistro si intende insorto:

- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato per omicidio e/o lesioni personali colpose, ove gli vengano contestate anche violazioni al D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui si è verificato l'evento lesivo (infortunio);
- nel caso di procedimento penale instaurato nei confronti dell'Assicurato esclusivamente per violazioni al codice sicurezza, con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagini amministrativa e/o penale.

TUTELA LEGALE PER LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI R.C. PROFESSIONALE

Nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato innanzi all'Autorità Giudiziaria Italiana a risarcire un danno (anche morale) in connessione con la Sua attività assicurata, e a condizione che la causa dell'azione sia coperta come sinistro dalla sua Assicurazione R.C. Professionale, vale quanto segue.

La copertura è valida per sostenere le spese di chiamata in causa, fino al limite di € 3.000,00 dell'assicuratore di R.C. Professionale dell'Assicurato, nel caso in cui non adempia né in via stragiudiziale né durante il procedimento giudiziale al proprio obbligo a resistere alla richiesta di risarcimento promossa contro l'Assicurato.

Tutto ciò a condizione che l'Assicurato abbia avvisato tempestivamente l'assicuratore di R.C. e abbia rispettato tutti gli obblighi e adempimenti contrattuali previsti nella polizza R.C.

Ambito della validità territoriale

Italia, San Marino, Città del Vaticano.

Alla presente estensione si applicano esclusivamente le Condizioni Generali di assicurazione (CTG 2011).

DELITTI NELL'AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

In parziale deroga all'art. 10 (1) (a) CSP 2011, la copertura si estende alla difesa dell'Assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale.

Massimale di copertura

Per questa estensione ROLAND riconosce i costi e le spese legali fino a € 20.000,00 oppure fino al 15% del massimale complessivo di copertura per sinistro se questo importo è superiore.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese ISVAP

Esclusioni

Oltre a quanto previsto all'art. 10 (1) CSP 2011, la garanzia assicurativa non copre:

- illeciti ricollegabili ad azioni dolose dell'assicurato;
- i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 n.c.d.s.), si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 n.c.d.s.;
- i casi in cui il sinistro ai sensi della presente polizza abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobil Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana);

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese ISVAP

Broker	Signor Paolo Giudici Via Antonio Baldissera, 5 I- 20129 Milano
Clausola Broker	Tutta la gestione del presente contratto è affidata Signor Paolo Giudici. Denunce e dichiarazioni dell'assicurato si danno per conosciute a ROLAND, quando sono pervenute al sopracitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND. Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'assicurato volte a costituire, concludere, o ampliare l'ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.
Assistenza in caso di sinistro	In mancanza di un intermediario , in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Sinistri Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI) Telefono: +39 02 776 775 0 Telefax: +39 02 776 775 39 e-mail: info@roland-italia.it
<u>Clausole / Deroche</u>	
Clausola di sussidiarietà	In caso di esistenza di altre polizze di Tutela Legale contratte direttamente e/o indirettamente, ma sempre a favore dell'assicurato, la presente polizza d'assicurazione per la tutela legale integra le differenze di massimali e/o delle condizioni a secondo rischio di quest'ultime. Le garanzie prestate da queste polizze devono essere usufruite in ogni caso prima.
Nota Bene	La presente polizza non copre sinistri connessi a/derivanti da quelli comunicati a ROLAND, in sede d'assunzione del rischio, tramite email del 17/12/2012.

Clausola di continuità

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la società **Uca** e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la presente polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del precedente assicuratore **Uca**;
2. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;
3. L'assicuratore precedente **Uca** abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND.

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.

Informazioni inerenti la polizza precedente:

Assicuratore: **Uca**
N. Polizza: **925089**

Milano, 18/01/13